

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO, L'UTILIZZO DEL LOGO ISTITUZIONALE E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI


Art. 1. FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- a) Il presente Regolamento disciplina le regole e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po (d'ora in poi nominato "Ente") per manifestazioni ed eventi promossi da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e specifico interesse per l'Ente stesso, e i criteri e le procedure per l'uso, da parte di terzi, del logo istituzionale nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche fornite dall'Ente.
- b) Il presente Regolamento disciplina inoltre le regole e le modalità per la concessione del patrocinio, consistente nella concessione di spazi o uso di attrezzature nella disponibilità dell'Ente, per manifestazioni ed eventi promossi da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e specifico interesse per l'Ente stesso.
- c) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art 12 della L. 241/90 e ss. mm. ii., disciplina inoltre i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati operanti sul territorio del Parco, per iniziative senza scopo di lucro compatibili con le finalità istitutive dell'Ente.

Art. 2. PATROCINIO

- a) Il patrocinio è una manifestazione di apprezzamento e adesione ad una iniziativa promossa da associazioni o altri soggetti pubblici o privati di rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo, organizzate a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, coinvolgenti valori considerati importanti per l'Ente, nonché iniziative rivolte a promuovere una più diffusa cultura della protezione dell'ambiente.
- b) La concessione del patrocinio non comporta automaticamente l'assunzione di spese a carico dell'Ente, né la concessione di contributi economici, sotto qualsiasi forma.
















- c) Ai fini della concessione del patrocinio oneroso con erogazione di somme in denaro, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata da soggetti pubblici o da soggetti privati senza scopo di lucro (ad esempio associazioni ambientaliste, culturali, di promozione sociale, Proloco, associazioni di categoria etc.) dotati di rappresentatività in ambito regionale o nel territorio nel quale gli stessi operano.
- d) Il patrocinio oneroso con erogazione di somme in denaro non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro.
- e) Il patrocinio viene concesso o diniegato con apposita lettera scritta del Presidente, su proposta del Direttore.
- f) Il patrocinio, che non può essere concesso in via permanente, è riferito alla singola iniziativa e non è da intendersi esteso ad altre iniziative analoghe o affini. Per l'iniziativa che si ripete con frequenza periodica durante l'anno solare, dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono a frequenza annuale, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- g) Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di rivalutare i termini dell'istanza.
- h) Il patrocinio può essere revocato ogni qualvolta l'oggetto del patrocinio stesso, previe verifiche successive, risultasse non più rispondente ai criteri dettati dall'Ente.
- i) A conclusione della manifestazione od iniziativa patrocinata, i promotori e gli organizzatori della stessa sono tenuti, a richiesta dell'Ente, a trasmettere tutta la documentazione utile, comprovante l'avvenuto utilizzo del patrocinio e/o del logo istituzionale.

Art. 3. OGGETTO DEL PATROCINIO

- a) Possono essere oggetto di patrocinio:
 - Manifestazioni ed eventi (ad esempio mostre, convegni, congressi, eventi sportivi, incontri etc.), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti e associazioni politici;
 - **Pubblicazioni a stampa** (ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), che saranno sottoposte a specifica valutazione;















- **Prodotti multimediali e telematici** (ad esempio opere cinematografiche e audiovisive, cd, cd-rom, dvd, siti web);
- Corsi, seminari, workshop e iniziative aperte al pubblico, con carattere divulgativo. Di norma, salvo appropriata motivazione, non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione dell'Ente.
- b) Il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la manifestazione, pubblicazione a stampa ovvero il prodotto multimediale e telematico ed i corsi, prevedano la compartecipazione dell'Ente nella fase progettuale e operativa del progetto.

Art. 4. PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- a) La concessione di contributi è subordinata alla concessione del patrocinio e al rispetto delle condizioni di cui all'art. 2;
- b) Il contributo è un'erogazione disposta dall'Ente e/o una concessione di spazi o uso di attrezzature nella disponibilità dell'Ente, avente carattere occasionale, finalizzata a concedere sostegno economico ad attività o iniziative particolarmente rilevanti per gli scopi e le finalità dell'Ente, sotto forma di compartecipazione alla spesa, nei limiti delle proprie risorse di bilancio stabiliti annualmente;
- c) La concessione di contributi economici in denaro avviene, di norma, attraverso una procedura annuale con avviso pubblico di presentazione delle domande, rispettosa dei principi di trasparenza e legalità, indicante i soggetti ammissibili, le risorse a disposizione e i criteri prioritari di assegnazione; di norma l'avviso viene pubblicato entro il mese di marzo e sono ammissibili a contributo tutte le iniziative dell'anno solare, anche quelle antecedenti all'avviso stesso, purché già beneficiarie di patrocinio dell'Ente;
- d) Le domande di contributo vengono valutate dal Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore, il quale approva con Delibera;
- e) Nel caso in cui, in seguito alla procedura di cui al precedente punto c), le domande ammesse a contributo non esauriscano la disponibilità del fondo annuale, l'Ente potrà accogliere altre domande di contributo anche successivamente alla scadenza dei termini indicati dall'avviso, con le stesse modalità di cui al punto d);
- f) Nel caso in cui, in seguito alla procedura di cui al precedente punto c), pervengano richieste di contributo in denaro superiori alla disponibilità del fondo annuale, l'Ente

Parco del Delta del Po













- farà riferimento alle linee di indirizzo / modalità di selezione e ripartizione indicate nell'avviso di cui al punto c);
- g) Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita dall'Ente. Decadono dal beneficio del contributo assegnato anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino sostanzialmente il programma presentato.

Art. 5. EFFETTI DELLA CONCESSIONE

a) I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il patrocinio concesso in modo appropriato al livello istituzionale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -Delta del Po, attraverso l'apposizione del logo istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche fornite dall'Ente, e utilizzando la dicitura:

> "con il patrocinio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità -Delta del Po"

b) Nel caso in cui al patrocinio sia associato anche il contributo dell'Ente, la dicitura da utilizzare sarà la seguente:

"con il patrocinio e il contributo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po".

Art. 6. UTILIZZO DEL LOGO

- a) L'uso del logo istituzionale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po da parte di soggetti diversi dall'Ente, fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli, può essere effettuato solo a seguito di apposita concessione e in base ad espressa domanda di patrocinio;
- Nella richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere il materiale sul quale sarà apposto;
- c) Il logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione di eventi per i quali è già stato concesso il patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio dell'Ente. In questi casi, l'utilizzo del logo istituzionale dell'Ente deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi per più di 30













giorni dopo il termine dell'iniziativa. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, l'amministrazione dell'Ente non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'Ente potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.


Art. 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO NON ONEROSO E/O ONEROSO CON CONCESSIONE DI SPAZI O USO DI ATTREZZATURE

- a) Al fine di ottenere la concessione del patrocinio non oneroso e dell'utilizzo del logo, e/o del patrocinio oneroso con concessione di spazi o uso di attrezzature, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta compilando il modulo denominato Allegato n.1 allegato alla presente, va indirizzata al Direttore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta;
- b) La domanda deve contenere:
 - il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che comprovino l'interesse dell'Ente;
 - le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del logo.
- c) La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente, la domanda è ritenuta non ammissibile.

Art. 8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO CON CONTRIBUTO ECONOMICO IN DENARO

a) Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, dell'utilizzo del logo e di contributo economico in denaro, il richiedente deve presentare apposita domanda nei termini indicati nella pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente Art. 4, lettera c)

Parco del Delta del Po
















o comunque almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta compilando il modulo denominato **Allegato n. 2** allegato alla presente, va indirizzata al Direttore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta;

- b) La domanda deve contenere:
 - il programma e la descrizione dell'iniziativa, completa di bilancio preventivo, con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che comprovino l'interesse dell'Ente:
 - le modalità riguardanti l'utilizzo del logo;
 - lo Statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente;
 - il Codice IBAN
- c) La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Ente, la domanda è ritenuta non ammissibile.

ART. 9. RESPONSABILITA'

L'Ente di Gestione per i Parchi e le Biodiversità- Delta del Po resta estraneo a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari dei contributi, di cui ai precedenti articoli, ed i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi, in dipendenza dello svolgimento delle iniziative per le quali ha accordato i contributi o il patrocinio previsti dal presente Regolamento. L'Ente non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e vantaggi economici in base al presente Regolamento. Il concorso finanziario dell'Ente vincola il soggetto destinatario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. I soggetti destinatari di cui all'art. 4 che ricevono contributi dall'Ente sono tenuti a far risultare, dagli atti con i quali manifestano al pubblico l'attività e le iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Ente. Nessun rapporto di obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti dell'Ente, che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, dopo gli accertamenti che riterrà opportuno promuovere, deliberarne la revoca.

Parco del Delta del Po















ART. 10. PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'Ente provvederà a pubblicare il presente Regolamento e tutti i modelli ad esso allegati sul proprio sito istituzionale <u>www.parcodeltapo.it</u> e lo trasmetterà ai Sindaci dei Comuni del Parco, al fine di agevolarne l'accesso all'utenza pubblica e privata. Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici in denaro saranno altresì pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e ss. mm. ii., nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ogni soggetto destinatario di contributo in denaro ha l'obbligo di apposizione del logo del Parco del Delta del Po su tutto il materiale dell'iniziativa.

ART. 11. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Il Direttore ne dispone a mezzo degli Uffici competenti la pubblicazione e la diffusione, secondo quanto previsto dal precedente art. 10.

